



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE
E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza alimentare

Ex Ufficio 2

Via Giorgio Ribotta, 5- 00144 Roma

ASSESSORATI ALLA SANITA'
REGIONI E PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
SERVIZI VETERINARI
LORO SEDI

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
SEDE

E p.c.

Associazione di categoria
del settore delle carni

DGISA
Uff. 1
SEDE

Oggetto: Peste Suina Africana- Rimozione delle restrizioni alle esportazioni in Ucraina di carne fresca e prodotti a base di carne suina dall'Italia.

Si informa che le competenti Autorità Ucraine, per il tramite della nostra Ambasciata a Kiev, ci hanno comunicato dell'entrata in vigore dell'Ordinanza №104 dell'Ispettorato Veterinario Statale dell'Ucraina con la quale sono state annullate tutte le precedenti Decisioni predisposte a causa dei focolai di Peste Suina Africana verificatisi in Italia ed, a partire dal 27.12.2024, sono state applicate delle nuove restrizioni alle esportazioni in oggetto.

Pertanto, restano in piedi le seguenti restrizioni:

Dalla zona III (in conformità al Regolamento di Implementazione della Commissione (EU) 2023/594)- sono vietate le esportazioni di animali appartenenti alle famiglie *Suidae*, *Tayassuidae* e *Tapiridae*, materiale genetico, prodotti derivati (**ad eccezione dei prodotti trattati** (trattamenti ammessi B, C, D del Certificato Internazionale) conformemente ai Requisiti approvati con l'Ordinanza del Ministero delle Politiche Agricole e dell'Alimentazione dell'Ucraina n. 553);

Dalla zona II (in conformità al Regolamento di Implementazione della Commissione (EU) 2023/594) – sono vietate le esportazioni di animali appartenenti alle famiglie *Suidae*, *Tayassuidae* e *Tapiridae*, materiale genetico, prodotti derivati, **ad eccezione dei prodotti trattati** (trattamenti B, C, D del Certificato Internazionale) in conformità con i Requisiti approvati con l'Ordinanza del Ministero delle Politiche Agricole e dell'Alimentazione

dell'Ucraina n. 553, o le carni fresche di suino domestico o prodotti a base di carne sottoposti al trattamento A del Certificato internazionale, che:

- sono state ottenute nella/e zona/e in cui, al momento del rilascio del certificato, non era stata segnalata alcuna infezione nei suini domestici da virus della Peste Suina Africana nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui è stata ottenuta la carne fresca; e
- sono state ottenute da animali provenienti da aziende nelle quali e nelle immediate vicinanze, compreso il territorio nel raggio di 10 km, non è stata rilevata la Peste Suina Africana nei 40 giorni precedenti la data di macellazione; e
- sono pervenuti ad un macello, all'interno e nei dintorni del quale, nel raggio di 10 km, nei 40 giorni precedenti la data di macellazione degli animali, non è stata denunciata la Peste Suina Africana.

Si precisa che per “prodotti trattati in conformità con i Requisiti approvati con l'Ordinanza del Ministero delle Politiche Agrarie e dell'Alimentazione dell'Ucraina n. 553”, si intendono quelli menzionati tra i metodi di lavorazione (A, B, C o D) nel **punto II.1.1** dell'Attestato di Polizia sanitaria del Certificato Internazionale allegato.

Si informa che per l'esportazione di prodotti a base di carne suina, su richiesta della parte Ucraina, è stato annullato il modello di certificazione bilaterale negoziato in passato “*Certificato veterinario per i prodotti finiti a base di carne suina destinati all'esportazione dall'Italia (esclusa l'isola di Sardegna) verso l'Ucraina* (all. 2) ed è stato approvato, anche per l'esportazione degli anzidetti prodotti a base di carne della specie suina, il modello di Certificazione Internazionale “*Certificato Internazionale per l'invio di prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati, destinati al consumo umano* (¹) nel territorio doganale dell'Ucraina” che dovrà scortare le partite spedite dall'Italia.

L'attuale modello Internazionale (all. 1) è stato aggiornato ed è disponibile sul sito del Ministero della Salute alla pagina <https://www.salute.gov.it/portale/esportazioneAlimenti/dettaglioContenutiEsportazioneAlimenti.jsp?lingua=italiano&id=1626&area=esportazioneAlimenti&menu=vuoto> nella sezione Esportazione alimenti.

La normativa ucraina menzionata in quest'ultimo certificato è stata equiparata alla normativa comunitaria attraverso una attenta valutazione da parte della Commissione europea, pertanto esso è sottoscrivibile senza bisogno di modifiche.

Per quanto riguarda la tracciabilità e la gestione dei flussi della materia da cui originano i prodotti trasformati nonché la carne fresca non sottoposti a restrizioni si deve far riferimento alle indicazioni e criteri applicativi per rilascio delle deroghe alle movimentazioni di carni e prodotti ai sensi del Regolamento (UE) 2023/594 di cui alla nota di questo Dicastero N° prot. N **DGSAF 18569 del 11/06/2024**.

Inoltre, non essendo stata predisposta dalla competente Autorità ucraina una lista di stabilimenti abilitati alle esportazioni verso codesto Paese, sono considerati idonei tutti gli stabilimenti approvati ai sensi del Regolamento (CE) n° 853/2004.

Nel chiedere a codesti Assessorati di voler cortesemente informare di quanto sopra i Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti nonché Enti ed operatori interessati, si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DGISAN
Dr. Ugo Della Marta

Referenti

Dott.ssa Alessia Garofano a.garofano@sanita.it

Dr. Nicola Santini n.santini@sanita.it